



CCNL UNEBA
2017 - 2019

Sfera di applicazione

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutti i dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, che operano nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'UNEBA, ivi comprese le ex IPAB.

Per Associazioni ed iniziative Organizzate si intendono:

- Enti e Congregazioni, Fondazioni, Associazioni con o senza personalità giuridica; Religiose, enti ecclesiastici e Organismi Diocesani;
- Cooperative, Privati;
- Federazioni o Consorzi ivi compresi gli Enti del terzo settore.

Segue : Sfera di applicazione

- ▶ Per l'applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui esso non è ancora operante, verranno concordati specifici protocolli regionali e aziendali congiuntamente con le oo.ss. Firmatarie del presente ccnl , in assenza dei quali verrà applicato l'accordo nazionale di cui all'art. 5 del presente CCNL. Detti protocolli individuano i criteri e le modalità a cui attenersi nella fase di applicazione del presente CCNL.

Decorrenza e durata

- ▶ Il presente contratto, decorre per la parte normativa a partire dall'
1.01.2017 e scade il 31.12.2019.
- ▶ Ove non ne sia data disdetta, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno
e così di anno in anno sia per la parte retributiva che normativa,
- ▶ La piattaforma per il rinnovo contrattuale sarà presentata in tempo utile, per consentire l'apertura delle trattative per concludere il negoziato prima della scadenza del CCNL 2020- 2022.
- ▶ Durante i sei mesi alla scadenza del presente CCNL, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
- ▶ In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Condizioni di miglior favore

- ▶ Viene fatto salvo il mantenimento sui singoli istituti, a titolo integrativo e/o collettivo, le condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e/o di istituzione.
- ▶ Le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste negli appositi protocolli di cui all'art. 1 del presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale.
- ▶ In ogni caso, le eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno ad personam non assorbibile da futuri aumenti, fatto salvo quanto previsto nei cambi di gestione art 75.

RELAZIONI SINDACALI

- ▶ Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro.
- ▶ Le sedi di informazione e confronto sono:
 - ▶ **Livello nazionale**
 - ▶ • analizzare l'andamento del settore;
 - ▶ • valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
 - ▶ • valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
 - ▶ • valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
 - ▶ **Livello regionale e/o territoriale**
 - ▶ • analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale ed all'utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;
 - ▶ • verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

Segue: Relazioni Sindacali

- ▶ •assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- ▶ •coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti poste da una delle parti.
- ▶ •assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- ▶ •coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti poste da una delle parti.
- ▶ •assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- ▶ •coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti poste da una delle parti.

Segue Relazioni Sindacali

- ▶ **Livello di istituzione**
- ▶ Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, nelle strutture con oltre 15 dipendenti forniranno annualmente alle RSU o RSA e alle OO.SS. firmatarie, ove richiesto, l'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

Struttura della contrattazione

- ▶ Le parti concordano che la contrattazione si svolga su due livelli:
- ▶ •**Primo livello - Nazionale**, su tutti i titoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL
CGIL FP - CISL FP - FISASCAT CISL - UIL FPL e UIL TUCS
- ▶ •**Secondo livello** - Regionale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatavi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l'Uneba e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL; in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie di cui sopra.

Accordo per l'applicazione del presente CCNL in cui sono vigenti altri CCNL

- ▶ Con riferimento all' art.1 si stabilisce che nelle istituzioni aderenti ad UNEBA l'unico contratto di riferimento è quello sottoscritto da UNEBA e le OO.SS. Per regolamentare i rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario ed educativo;
- ▶ le parti convengono che, nel caso di introduzione del presente CCNL in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2° livello di contrattazione dovranno essere avviate negoziazioni al fine di stipulare accordi.
- ▶ L'applicazione di detti accordi di secondo livello nelle singole istituzioni avverrà attraverso accordi attuativi con le rispettive federazioni interessate di CGIL - CISL - UIL e le rappresentanze aziendali.
- ▶ Decorso il termine di 6 mesi dall'apertura del negoziato, in assenza di detti accordi di 2° livello si applicherà quanto di seguito stabilito che potrà essere seguito anche da quegli enti che intendano superare l'eventuale compresenza, protrattasi negli anni, di più CCNL nell'ambito della stessa organizzazione

Inquadramento

- ▶ La trasformazione dell'inquadramento del personale nel nuovo sistema di classificazione di cui all'art.37 del presente CCNL avverrà sulla base delle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto del possesso di titoli professionali specificamente previsti da leggi nazionali e/o regionali vigenti. L'accordo aziendale conterrà la conversione dell'inquadramento dei profili esistenti nei nuovi livelli.

Trattamento economico

- ▶ La retribuzione tabellare in essere, scatti di anzianità, superminimi o assegni ad personam in godimento alla data del passaggio da un CCNL all'altro saranno garantiti nel passaggio al CCNL Uneba, riparametrati alle mensilità corrisposte.
- ▶ La parte eccedente la retribuzione, rispetto a quanto previsto dal CCNL Uneba per l'inquadramento corrispondente, sarà attribuita, in via prioritaria, con una corrispondente quota di scatti di anzianità,
- ▶ Per la parte che dovesse ulteriormente residuare, una volta attribuiti gli eventuali scatti di anzianità, si procederà all'attribuzione di un superminimo che potrà essere riassorbito dagli aumenti contrattuali nazionali solo nel caso di accordo di secondo livello intervenuto entro il primo anno di rinnovo.

Orario di lavoro

- ▶ L'orario di lavoro sarà per tutti i lavoratori di 38 ore settimanali
- ▶ In caso di orario di lavoro inferiore rispetto al CCNL di provenienza, verrà corrisposto per le ore fino a 38 un valore orario applicando il tabellare del CCNL Uneba con un assegno ad personam ri-assorbibile dagli aumenti contrattuali nazionali nel caso di accordo di secondo livello intervenuto entro il primo anno di rinnovo.
- ▶ Viceversa, nel caso di orario di provenienza superiore alle 38 ore, verrà effettuata una trattenuta con le stesse modalità di cui sopra, non potendo a parità di condizioni applicare tabellari Uneba diversi.
- ▶ Nel calcolo del differenziale orario settimanale, l'Ente potrà, inoltre, avvalersi di quanto previsto dal CCNL Uneba in tema di riduzione dell'orario di lavoro (ROL).

Ente Bilaterale Nazionale e Regionale

- ▶ Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica tra UNEBA e OO.SS. avente il compito, di definire entro il 30.06.2021 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da sei rappresentanti dell'Uneba e sei rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
- ▶ In ogni regione le parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Regionali con le medesime finalità.
- ▶ L'Ente Bilaterale Nazionale è lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.

DIRITTI SINDACALI

- ▶ Sono confermati gli Istituti contrattuali del CCNL 2010/2012 come:
- ▶ La Rappresentanza Sindacale;
- ▶ Le Assemblee per i Lavoratori;
- ▶ Permessi per cariche sindacali;
- ▶ Affissioni;
- ▶ Locali per attività sindacali;
- ▶ Quanto previsto dalla legge 300/70 in materia di diritti sindacali.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- ▶ L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione, CCNL applicato.
- ▶ Vengono confermati tutti gli istituti già previsti nel vecchio CCNL 2010/2012 con le modifiche apportate dalla vigente normativa in materia di Lavoro.

Assistenza Domiciliare

- ▶ L'articolo intende disciplinare quei servizi che vengono effettuati direttamente al domicilio dell'utente, quali:
- ▶ l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI),
- ▶ l'RSA aperta,
- ▶ il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD),
- ▶ il Counseling Familiare,
- ▶ l'assistenza agli anziani
- ▶ ai disabili psico-fisici
- ▶ ai malati terminali.
- ▶ comunque tutte le attività di assistenza domiciliare tese a favorire il processo di deistituzionalizzazione **BP1** garantire le dimissioni protette

Diapositiva 17

BP1

Bartolomeo Perna; 04/02/2020

Segue assistenza domiciliare

- ▶ le professionalità impiegate in questo settore sono quelle previste dall'art. 37 del CCNL ;
- ▶ si tratta del personale del ruolo sanitario;
- ▶ degli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali;
- ▶ degli operatori addetti all'assistenza o degli operatori socio-sanitari;
- ▶ e comunque ulteriori figure individuabili al secondo livello di contrattazione.
- ▶ Le parti stabiliscono che il tempo tra un domicilio e l'altro è considerato tempo lavoro;
- ▶ Rimane escluso dal tempo lavoro, il tempo tra l'a propria abitazione e il domicilio dell'utente.
- ▶ Alle lavoratrici adibite esclusivamente a questo servizio verrà corrisposto una indennità giornaliera di €. 0,50.

Divise e indumenti di servizio

- ▶ Le divise che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio sono a totale carico del datore di lavoro.
- ▶ La manutenzione di dette divise o indumenti è a carico del lavoratore, salvo quanto previsto dalle disposizioni normative regionali.
- ▶ Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti
- ▶ Detta materia sarà oggetto di trattativa a livello regionale o di Ente.
- ▶ La quantificazione dei tempi di vestizione e le modalità di fruizione, se dovute, sono rinviate alla contrattazione di secondo livello.

Diritto allo studio

Formazione ECM

- ▶ Per l'Educazione Continua in Medicina l'Uneba verificherà le condizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi per l'acquisizione dei crediti formativi previsti per legge in merito all'esercizio della professione.
- ▶ Nel caso di partecipazione a corsi E.C.M. le parti convengono che il 50% delle ore necessarie al conseguimento dei crediti formativi dell'anno sarà a carico delle Istituzioni.
- ▶ La concessione del monte ore di cui al comma precedente è vincolata alle stesse condizioni di fruibilità del presente articolo.

Banca etica solidale

- ▶ Viene costituita, a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2022 a titolo sperimentale, la Banca etica solidale.
- ▶ Istituto con il quale i lavoratori, in un'ottica solidaristica ed in maniera volontaria, possono cedere a titolo gratuito a favore di altri colleghi che versino in particolari situazioni di disagio, le giornate di ferie e/o ipermessi maturati, l'orario di lavoro accantonato in Banca Ore e 1 giornata di ROL.
- ▶ Le quote orarie cedute e confluite nella Banca etica solidale sono valorizzate sulla base della retribuzione goduta dai dipendenti cedenti al momento della cessione; il valore monetario complessivo così determinato sarà diviso per la retribuzione oraria del dipendente fruitore, al fine di definire il numero di ore di permesso che saranno fruito dal lavoratore beneficiario.

Appalti - Cambi di gestione

- ▶ Il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d'appalto o in regime di affidamento;
- ▶ le parti, sottolineando la necessità di operare ai fini di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite, concordano quanto segue:
- ▶ a) la parte datoriale, cedente l'attività o servizio, darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali dell'Ente e alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL;
- ▶ b) la parte datoriale subentrante, anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL circa l'inizio della nuova gestione;
- ▶ al personale addetto all'appalto, dovrà essere garantito la retribuzione come da contratto nazionale in essere (retribuzione contrattuale e accordi di secondo livello), ed il mantenimento degli scatti di anzianità, nonché le indennità fisse e continuative.

Commissione paritetica nazionale e regionale

- ▶ E' istituita in Roma presso l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali.
- ▶ A detta Commissione fanno parte, le Associazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e le organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del CCNL.
- ▶ a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative ad accordi regionali o di Istituzione;
- ▶ b) definisce l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai protocolli di cui all'art. 1 del presente CCNL;
- ▶ c) con riferimento alla L.11 maggio 1990 n. 108 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articoli contrattuali.

Assistenza Sanitaria Integrativa

- ▶ E' stata istituita con decorrenza dall'anno 2014, l'assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio, col sistema di co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti.
- ▶ Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l'assistenza sanitaria integrativa è fissato in:
- ▶ - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità per ogni dipendente iscritto;
- ▶ a far data dal 01.07.2020 viene istituito ad integrazione un contributo aggiuntivo pari a:
 - € 2,00 mensili per quattordici mensilità di cui:
 - ▶ € 1,00 a carico del datore di lavoro
 - ▶ € 1,00 a carico del lavoratore.

Previdenza Complementare

- ▶ Nell'intento di sviluppare un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ed in attuazione della legislazione vigente, le parti condividono di definire l'articolato contrattuale al fine di dare copertura a tale istituto.
- ▶ **Gli oneri a carico dell'Ente saranno pari a:**
- ▶ 1,05% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR;
- ▶ **Oneri a carico del lavoratore:**
- ▶ 1,05% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR;
- ▶ All'atto dell'iscrizione al Fondo verrà versata una quota di prima iscrizione da suddividere in parti uguali fra lavoratore ed Ente.
- ▶ Le parti convengono di costituire entro un anno dalla firma del presente contratto collettivo di lavoro una apposita commissione che individui entro il 30.06.2021 le modalità e tempi di applicazione del presente articolo.

Aumento Contrattuale

- ▶ L'aumento contrattuale riferito al triennio economico 2017/2019 sul 4° Super per il livello di contrattazione Nazionale è di:

€ 50,00

Di cui

- € 20,00 sul tabellare a partire dal 1. 01. 2020
 - € 30,00 sul tabellare a partire dal 1. 12. 2020
- ▶ Gli importi di cui sopra saranno corrisposti al personale a tempo pieno verranno riproporzionate per gli altri livelli economici e per i lavoratori a tempo parziale.

Tabella A - minimi retributivi mensili

▶ Livello	dal 1. 01. 2020	dal 1. 12. 2020
▶ Quadro	1797,16	1837,16
▶ 1°	1690,17	1727,79
▶ 2°	1593,90	1629,38
▶ 3°S	1476,21	1509,07
▶ 3	1422,73	1454,40
▶ 4°S	1347,86	1377,86
▶ 4°	1305,08	1334,12
▶ 5°S	1283,70	1312,27
▶ 5°	1251,58	1279,44
▶ 6°S	1219,51	1246,65
▶ 6°	1187,40	1213,83
▶ 7°	1101,82	1126,34

Elemento di Garanzia

Il Livello di Contrattazione

- ▶ Nel settore socio-assistenziale è determinante il ruolo delle Regioni che con la propria autonomia decisionale possono produrre processi organizzativi innovativi tale da incidere sui processi lavorativi degli Enti, risulta necessario quindi, adeguare il contratto collettivo di lavoro a tale realtà.
- ▶ Al fine di dare consistenza alla contrattazione di secondo livello, le Parti stabiliscono che in aggiunta alla retribuzione di cui alla tabella A venga istituito un Istituto economico detto:

Elemento di Garanzia pari a € 30,00 mensili

così suddivisi:

quota A pari a € 20,00 mensili

e

quota B pari a € 10,00 mensili

- La somma delle quote A e B di detto elemento di garanzia sarà esigibile previo [Accordo tra le Parti entro il 31.12.2021](#);
- L'Accordo dovrà definirne le modalità e i tempi di erogazione;
- L'Accordo della produttività assoggettabile agli sgravi fiscali e contributivi;

L'Elemento di garanzia in caso di accordo continuerà ad essere erogato sino alla sua naturale scadenza e cioè fino al prossimo rinnovo contrattuale.

In occasione di tale firma la quota A pari a

€ 20,00

andrà ad incrementare il minimo retributivo mensile conglobato nazionale.

Nel caso in cui vi è mancato accordo di secondo livello la quota A costituirà comunque incremento tabellare base riparametrato a partire con il rinnovo del futuro CCNL e la retribuzione sarà quella prevista dalla tabella B.

Tabella B valore mensile complessivo

Livello Retribuzione

Quadro	1863,82
1°	1752,87
2°	1653,03
3° S	1530,98
3°	1475,51
4° S	1397,86
4°	1353,49
5° S	1331,32
5°	1298,01
6° S	1264,74
6°	1231,45
7°	1142,69

"una tantum" sarà riproporzionata all'orario di lavoro e sarà corrisposta in unica trance.

- Al personale in servizi alla data del **01.02.2021** che abbia superato il periodo di prova, verrà riconosciuta con la retribuzione del mese di **febbraio 2021** una somma forfettaria omnicomprensiva a titolo di "una tantum" secondo gli importi di cui a fianco

▶ Una tantum	
➤ livello	
➤ Quadro	133,33
➤ 1°	125,40
➤ 2°	118,25
➤ 3°S	109,52
➤ 3°	105,55
➤ 4°S	100,00
➤ 4°	96,83
➤ 5°S	95,24
➤ 5°	92,86
➤ 6°S	90,48
➤ 6°	88,10
➤ 7°	81,75

Salario accessorio per funzioni di coordinamento.

- ▶ Alla categoria Quadri verrà corrisposta mensilmente, per 14 mensilità, una indennità di funzioni pari a € 100,00 mensili lorde,.
- ▶ Alle lavoratrici ed ai lavoratori ai quali vengano formalmente attribuite per iscritto anche pro-tempore la funzione di coordinamento di figure professionali di pari e/o inferiore livello, verrà riconosciuto un salario accessorio di € 41,32 mensili lorde per 14 mensilità, per tutta la durata dell'incarico.

Scatti di anzianità

- ▶ Alle lavoratrici ed ai lavoratori per i periodi successivi alla loro assunzione, spettano scatti triennali di anzianità per l'attività svolta presso la stessa Istituzione, fino ad un massimo di 10 (dieci) scatti.
- ▶ Gli importi mensili degli scatti sino al 31.05.2020 rimangono quelli nella tabella a fianco.
- ▶ a far data dal 01.06.2020 e sino al 31.12.2022, viene sospesa l'anzianità relativa alla maturazione degli scatti fino a nuova determinazione.

Quadri	€. : 34,09
1	€.: 32,54
2	€.: 30,99
3 super	€.: 29,95
3	€.: 28,92
4 super	€.: 28,41
4	€.: 27,89
5 super	€.: 27,37
5	€ 26,86
6 super	€.: 26,34
6	€.: 25,82
7	€.: 24,27

Conclusioni

▶ Dopo 43 mesi dall'invio della piattaforma contrattuale siamo riusciti comunque contro ogni difficoltà a rinnovare un contratto per le lavoratrici e i lavoratori delle Istituzioni aderenti a UNEBA sicuramente positivo ed in linea, anzi superiori ad altri contratti del settore. Questi i numeri.

▶ **Retribuzione nazionale a regime € 50,00**

▶ **Retribuzione di II livello a regime € 30,00**

▶ **Previdenza complementare 1,05% € 14,67**

▶ **Assistenza sanitaria integrativa € 6,00**

▶ **TOTALE € 100,67**

A VOI IL GIUDIZIO